

REGOLAMENTO (CE) N. 1246/1999 DELLA COMMISSIONE**del 16 giugno 1999****che fissa i coefficienti di riduzione dei pagamenti compensativi concessi nel quadro del regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio nel corso della campagna 1999/2000 in talune regioni della Comunità**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1624/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 12,

(1) considerando che per evitare che piani complessi di regionalizzazione comportino rese reali che superano sensibilmente le rese storiche, il regolamento (CEE) n. 1765/92 prevede l'adattamento dei pagamenti compensativi nel corso della campagna successiva, in proporzione al superamento della resa media storica desunta dai piani di regionalizzazione del 1993;

(2) considerando che la procedura da seguire per la constatazione di tali superamenti è stata stabilita dal regolamento (CE) n. 1237/95 della Commissione, del 31 maggio 1995, relativo alle modalità di applicazione dello stabilizzatore delle rese utilizzato per il calcolo dei pagamenti compensativi previsti

dal regolamento (CEE) n. 1765/92 ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) 2017/97 ⁽⁴⁾;

(3) considerando che l'applicazione di tale metodo comporta la fissazione dei coefficienti indicati nel presente regolamento;

(4) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione congiunto per i cereali, per i grassi e per i foraggi essiccati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In applicazione dell'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 1765/92, ai pagamenti compensativi per la campagna 1999/2000 si applica il coefficiente di 0,992 per la Francia.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 giugno 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 12.

⁽²⁾ GU L 210 del 28.7.1998, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 121 dell'1.6.1995, pag. 29.

⁽⁴⁾ GU L 284 del 16.10.1997, pag. 36.